



COMUNE DI PIEVE TORINA

via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI FONDI RUSTICI AD USO PASCOLO

INDICE

- Articolo 1 - Disciplina**
- Articolo 2 – Terreni soggetti a uso civico di pascoli**
- Articolo 3 – Condizioni del Regolamento**
- Articolo 4 - Animali ammessi al pascolo**
- Articolo 5 – Riserva di uso**
- Articolo 6 - Periodo di pascolamento**
- Articolo 7 - Prescrizioni per l'uso del pascolo**
- Articolo 8 - Requisiti**
- Articolo 9 – Avviso**
- Articolo 10 – Elenco domande**
- Articolo 11 - Graduatoria**
- Articolo 12 – Determinazione del canone**
- Articolo 13 – Tipologia dei pascoli di bestiame**
- Articolo 14 – Assegnazione dei pascoli**
- Articolo 15 - Esercizio del pascolo**
- Articolo 16- Divieti**
- Articolo 17 – Conduzione del pascolo**
- Articolo 18 - Marchiatura del bestiame**
- Articolo 19 – Obblighi e divieti**
- Articolo 20 - Sanzioni**
- Articolo 21 – Proventi delle sanzioni**
- Articolo 22 - Vigilanza**
- Articolo 23 - Modifiche del regolamento**
- Articolo 24 - Rinvio**
- Articolo 25 - Entrata in vigore**

Art. 1 - Disciplina

Il presente Regolamento disciplina l'uso del pascolo sui terreni di proprietà comunale, gravati del diritto di uso civico a favore della generalità della popolazione del Comune stesso.

La gestione dei terreni a uso pascolivo è regolata dall'art. 43 del R.D. n. 332 del 26 febbraio 1928, allo scopo di limitare l'esercizio dell'uso civico ai sensi dell'art. 521 del Codice civile, tenendo conto degli usi riconosciuti e del numero degli utenti in rapporto alle utilità che i pascoli e i boschi possano rendere senza un eccessivo sfruttamento, in attuazione dell'art. 45 del Regolamento di esecuzione approvato con R.D. n°332 del 26 febbraio 1928, che prevede la necessità di regolare gli usi civici da parte dei Comuni.

Art.2 – Terreni soggetti a uso civico di pascolo

Il complesso dei terreni montani gravati dal diritto di uso civico di pascolo, ai fini del regime di utilizzazione, è diviso in lotti, sulla scorta della cartografia di base predisposta dall'Ufficio tecnico. I terreni da assegnare sono individuati dall'Amministrazione con proprio atto.

E' ammessa l'assegnazione cumulativa di singoli lotti, quando i pascoli richiesti sono inferiori quelli da assegnare.

Art.3 - Condizioni del Regolamento

I pascoli sono concessi in godimento sotto l'osservanza delle condizioni stabilite dal presente Regolamento.

Art.4 - Animali ammessi al pascolo

Sulle superfici autorizzate possono immettersi al pascolo:

- a) bovini;
- b) equini;
- c) ovini e caprini;

Art. 5 – Riserva di uso

Il godimento dei pascoli è prioritariamente riservato ai cittadini che hanno la residenza nel Comune di Pieve Torina e svolgano come attività esclusiva o prevalente l'allevamento di bestiame.

Art.6 - Periodo di pascolamento

Il periodo di pascolamento ha durata massima di 5 (cinque) anni.

Art. 7 - Prescrizioni per l'uso del pascolo

Gli aventi diritto che intendono usufruire del pascolo dovranno partecipare all'avviso redatto dagli uffici comunali competenti allegando altresì il Certificato sanitario veterinario attestante che il bestiame non è affetto da malattia.

La tassa annua di pascolo dovrà essere versata al Servizio Tesoreria comunale.

Nell'ipotesi in cui l'alpeggio è concesso per più di 1 (uno) anno, il concessionario è tenuto al pagamento del canone per gli anni successivi non oltre il mese di giugno di ogni anno.

Art. 8 - Requisiti

Per conseguire in assegnazione i terreni per uso di pascolo, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) non aver riportato condanne penali per reati contro il patrimonio;
- b) essere imprenditori agricoli a titolo principale o imprenditori agricoli professionali;
- c) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di anagrafe zootecnica.

Art. 9 – Avviso

La concessione in uso dei pascoli montani è preceduta dalla redazione di un avviso pubblico, dove sono indicati i pascoli da assegnare, la durata del contratto, il corrispettivo richiesto, i termini e i modi di presentazione delle domande.

L'avviso è pubblicato all'Albo pretorio e nel Sito istituzionale .

Art. 10 - Elenco domande

Acquisite le domande, il Funzionario preposto le esamina e ne accerta la regolarità formale. Con lo stesso atto motiva eventuali esclusioni o dinieghi.

Art. 11 - Graduatoria

Nella necessità di formare una graduatoria, nel caso in cui ci siano più istanze per lo stesso lotto e/o fondo rustico, per l'assegnazione dei pascoli, sono considerati per ordine di importanza decrescente:

- a) la residenza anagrafica nel Comune di Pieve Torina
- b) la pregressa anzianità autorizzatoria
- c) la qualità di giovane imprenditore
- d) l'ordine di presentazione della domanda.

Art. 12 – Determinazione del canone

Il canone di asta pubblica è stabilito in € 100,00/ettaro/annui.

Art.13 - Tipologia di capi di bestiame

Gli animali che possono immettersi al pascolo sulle superfici autorizzate sono esclusivamente:

- a) bovini in genere;
- b) equini in genere;
- c) ovini e i caprini, questi ultimi nei siti indicati e autorizzati, in ogni caso a distanza non inferiore a metri 500 da insediamenti abitativi e da orsi di acqua.

Il pascolo delle capre nei boschi è vietato.

Art.14 – Assegnazione dei pascoli

L'assegnazione dei pascoli è decisa dal Responsabile del servizio a seguito di avviso.

Art. 15 - Esercizio del pascolo

Ciascun affidatario dovrà rimanere nella zona pascolo che gli è stata assegnata.

L'esercizio del pascolo, tramite licenza, è soggetto all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e delle eventuali prescrizioni della Polizia Forestale.

Art. 16- Divieti

E' proibito agli aventi diritto di immettere nei propri allevamenti animali appartenenti a proprietari diversi dai titolari delle concessioni rilasciate.

E' fatto loro divieto di prelevare con ogni mezzo l'acqua dagli abbeveratoi.

I fruitori del pascolo non possono inoltre effettuare alcun intervento senza la preventiva autorizzazione comunale.

E' vietato danneggiare alberi, tagliare arbusti e cespugli senza l'assenso del Comune.

Art.17 – Conduzione del pascolo

Il bestiame condotto al pascolo dovrà essere in regola con gli adempimenti previsti dal Regolamento Polizia veterinaria, o prescritti dai servizi veterinari della competente ASL.

A tale fine potranno essere effettuati controlli dei servizi veterinari e del personale comunale.

Art 18 - Marchiatura del bestiame

Gli allevatori di equini dovranno provvedere al marchio (microchip) di riconoscimento, da depositare

in Comune, in quanto sprovvisti di marca auricolare.

Art.19 – Obblighi

Gli aventi diritto al pascolo sono obbligati alla manutenzione ordinaria della viabilità e dei manufatti per l'approvvigionamento idrico.

Hanno l'obbligo di usare ogni accortezza per le opere esistenti nei pascoli e in caso di danneggiamento sono responsabili dei danni arrecati.

Art. 20 – Sanzioni

Ferma restando l'autonoma potestà sanzionatoria degli organi dello Stato, Regione e Provincia il Comune, con provvedimento del responsabile del competente servizio, comminerà sanzioni amministrative per l'inosservanza del presente Regolamento ed in particolare per:

- a) abusiva immissione del bestiame;
- b) occupazione di pascoli non autorizzati;
- c) bestiame sprovvisto di marchio e/o microchip;
- d) mancato pagamento del canone alle scadenze previste.

Il mancato pagamento del canone comporta la decadenza della concessione, che sarà preceduta da diffida con indicazione di un termine essenziale per regolarizzare il debito.

Nei casi di recidiva, sarà applicata la sanzione della decadenza della concessione.

Art. 21 - Proventi delle sanzioni

I proventi delle somme liberatorie e delle relative oblazioni o transazioni per contravvenzioni al presente Regolamento, sono devoluti alla cassa comunale.

Art. 22 – Vigilanza

Il controllo sull'osservanza del presente Regolamento e l'accertamento delle violazioni relative, è affidato al personale della Polizia locale del Comune, al personale del Comando Stazione Forestale e al personale del Comando Stazione Carabinieri.

Gli agenti che accertano le violazioni al Regolamento procedono immediatamente alla contestazione dell'infrazione mediante verbale che è trasmesso in copia al Responsabile dell'Ufficio competente, il quale stabilisce l'entità della sanzione e ne ingiunge il pagamento.

Le procedure da adottare per la verbalizzazione delle infrazioni sono previste dalla Legge n. 689 del 24.11.1981. Per la comminatoria delle sanzioni si richiama l'articolo 7bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Comune si riserva di compiere controlli e verifiche ogni qual volta lo ritiene necessario.

Art. 23 - Modifiche del regolamento

Copia del presente Regolamento sarà trasmessa al Comando Stazione Forestale.

Art. 24 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si richiamano le disposizioni legislative e i Regolamenti che disciplinano l'uso dei pascoli, la conservazione e la salvaguardia del patrimonio forestale, la tutela dell'ambiente e uso civico.

Art. 25 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione di approvazione. Con la sua entrata in vigore è abrogata ogni disposizione o deliberazione in contrasto con il presente Regolamento.

Le norme del presente Regolamento si applicano anche per le concessioni rilasciate.